REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Pula. Proponente: Comune di Pula. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. (Valutazione appropriata).**

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA La L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA La L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO Il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE La L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO Il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO Il D. Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO Il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

VISTO Il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO Il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva

79/409/CEE";

VISTA la Decisione di esecuzione (Ue) 2025/257 della Commissione del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

VISTO Il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTE Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);

VISTE Le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;

VISTA La Delibera regionale n. 15/20 del 19.03.2025 riguardante l'Approvazione delle misure di conservazione per 89 ZSC (Zone speciali di conservazione) e 4 SIC (Siti Di interesse comunitario). Risoluzione della procedura di infrazione CE 2015/2136 e messa in mora complementare C (2019) 537 del 25 gennaio 2019" e i relativi allegati;

VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.

VISTE La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTI In particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 04.08.2025, è stato adottato ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 45/1989, il Piano Urbanistico Comunale del

Comune di Pula in adeguamento al PPR e al PAI;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo D.G.A. n. 16584 del 27.05.2026, il Comune di Pula ha presentato l'istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II della V.Inc.A.), relativa al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Pula, corredata corredata dallo Studio di Incidenza Ambientale, dal Rapporto Ambientale, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati cartografici del Piano;

CONSIDERATO che una precedente versione del PUC è già stata sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, conclusa con la determinazione n. N. 9982 / 400 del 9 maggio 2014, nella quale è stato espresso un giudizio positivo di valutazione d'incidenza subordinato a specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Comunale in oggetto è finalizzato a perseguire uno sviluppo territoriale sostenibile fondato sulla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed economiche del territorio comunale, attraverso la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, la limitazione del consumo di suolo, la salvaguardia delle aree a maggiore naturalità, la riqualificazione del sistema insediativo esistente, il rafforzamento delle funzioni agricole e turistiche compatibili e la promozione di forme di fruizione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico locale, in coerenza con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano di Assetto Idrogeologico;

CONSIDERATO che l'ambito disciplinato dalla pianificazione interessa i seguenti Siti della Rete Natura 2000:

- ZSC Canale Su Longuvresu (ITB042207)
- ZSC Capo di Pula (ITB042216)
- ZSC Tra Forte Village e Perla Marina (ITB042231)
- ZSC Foresta di Monte Arcosu (ITB041105);

CONSIDERATO che il Piano interessa direttamente siti appartenenti alla Rete Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario

e da ecosistemi terrestri, costieri, lagunari e fluviali che rivestono un ruolo rilevante per la conservazione di specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario;

RILEVATO che il Piano Urbanistico Comunale individua all'interno dei siti Natura 2000 diverse destinazioni urbanistiche, tra cui:

- una sottozona agricola E2 ricadente nella ZSC Capo di Pula (ITB042216), destinata ad attività agricole e zootecniche, agriturismo, agricampeggio, fattoria didattica e ulteriori attività connesse all'impresa agricola;
- una limitata porzione della sottozona turistica F2 ricadente nella ZSC Tra Forte Village e Perla Marina (ITB042231), destinata alla riqualificazione di insediamenti turistici esistenti;
- le sottozone G2.7 "Parco Batteria Boggio" e G2.9 "Sa Guardiania", comprese nella ZSC Capo di Pula (ITB042216), destinate rispettivamente a parco e ad attrezzature per servizi generali;
- vaste aree classificate come zone H di salvaguardia, comprendenti la fascia costiera, le zone umide lagunari, gli ecosistemi fluviali, il sistema montano forestale e l'area archeologica di Nora;

RILEVATO che la pianificazione comunale individua altresì il comparto di progettazione coordinata denominato "Agumu", posto in prossimità della ZSC Capo di Pula (ITB042216), nel quale risultano previste potenziali trasformazioni territoriali rilevanti comprendenti un porto turistico, strutture per la cantieristica navale, attività ricettive, funzioni commerciali e servizi di interesse generale;

ESAMINATA la documentazione depositata, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale;

RILEVATO CHE

- l’unica zona E presente all’interno della Rete Natura 2000 si trova a ridosso dell’ ultimo tratto del Canale Saliu, immissario della laguna di Nora. L’attività agricola attualmente praticata non è intensiva e risulta compatibile con la conservazione dell’ecosistema lagunare. L’area non corrisponde ad habitat di interesse comunitario né riveste un ruolo importante per la conservazione della

componente faunistica. Occorre tuttavia introdurre una regolamentazione che non consenta l'uso di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti, etc.), che possano entrare nella catena alimentare e/o essere trasportate fino ai corpi idrici;

- la zona F presente nella ZSC "Tra Forte Village e Perla Marina" (ITB042231), di dimensioni ridottissime, risulta parte del verde privato della lottizzazione. Al suo interno non risultano presenti habitat di interesse comunitario e non riveste un ruolo importante per la conservazione della biodiversità. In riferimento a tale sottozona, lo Studio di incidenza evidenzia la necessità di ridefinire il limite della sottozona F.2.10 "Comparti di Riqualificazione Zone F2" escludendo la ZSC che andrà inserita completamente nella Sotto Zona di Salvaguardia Costiera "H2.1";
- per quanto riguarda le sottozone G2, il Parco Batteria Boggio risulta in gran parte esterno alla Rete Natura 2000 e, in ogni caso, la presenza di un parco urbano sul promontorio non interferisce con gli habitat di interesse comunitario del litorale. La sottozona di sa Guardiania, a Nora, è individuata su aree già trasformate e intensamente frequentate;
- per quanto riguarda la "Sotto Zona di Salvaguardia Costiera - H2.1", lungo la costa della ZSC "Capo di Pula" (ITB042216) sono segnalati gli habitat delle "*Sco gliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici*" (1240) e degli "*Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici*" (5330), mentre nella ZSC "Tra Forte Village e Perla Marina" (ITB042231), sono presenti la "*Veg etazione annua delle linee di deposito marine*" (1210), le "*Dune con prati dei Malcolmietalia*" (2230) e le "*Dune costiere con Juniperus spp*." (2250*). In entrambi i casi le disposizioni del PUC non sono in contrasto con la loro conservazione;
- la "Sotto Zona di Salvaguardia Lagunare - Zone umide costiere H2.2" comprende sia la peschiera di Nora (habitat 1150*, "Lagune costiere") che le aree peristagnali, con gli habitat delle "Steppe salate mediterranee (Limonietalia)" (1150*) e delle "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-

atlantici (Sarcocornietea fruticosi)" (1420). In entrambi i casi le norme previste per la sottozona risultano coerenti con la tutela dell'ecosistema e con gli obiettivi di conservazione della ZSC;

- nella "Sotto Zona di Salvaguardia Fluviale - H2.3.1" sono segnalati gli habitat 92A0 – "Foreste a galleria di Salix alba e Populus albae" e 92D0 – "Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)". Le norme della pianificazione e le finalità indicate sono coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito;
- nella "Sotto Zona di Salvaguardia Montana - H2.4", per quanto riguarda le ZSC "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105) e "Canale su Longuvresu" (ITB042207), è indicata una diffusa presenza di "Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia" (9340). In settori circoscritti si rileva la presenza di altri habitat di interesse comunitario: nella ZSC ITB041105 i "Matorral arborescenti di Juniperus spp." (5210), gli "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici" (5330), i "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (6220*) e le "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica" (8220); solo nella ZSC ITB042207 si trovano le "Foreste mediterranee di Taxus baccata" (9580). La pianificazione di queste aree è coerente con gli obiettivi di conservazione dei siti;

VISTO il parere positivo del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu (prot. D.G.A. n. 24680 del 6.08.2026), nel quale è stato evidenziato che "*le previsioni del P.U.C. relative alle aree ricadenti nella Z.S.C. "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105), nella Z.P.S. "Foresta di Monte Arcosu" (ITB044009) e nella ZSC Canale Longufresu (ITB042207) risultino coerenti con la zonizzazione e le norme di tutela del Piano del Parco, nonché con gli obiettivi e le misure di conservazione del Piano di Gestione del sito Natura 2000 e le misure di conservazione approvate con deliberazione della giunta regionale n°15/20 del 19.03.2020 e pertanto non determinano incidenze significative negative, dirette o indirette, sull'integrità degli habitat e sulle popolazioni delle specie di interesse comunitario. Gli indirizzi urbanistici previsti a carico della Z.S.*

C. "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105), della Z.P.S. "Foresta di Monte Arcosu" (ITB044009) e della ZSC Canale Longufresu (ITB042207), sono coerenti con le misure di conservazione previste per i siti in questione. In particolare gli habitat mappati nei tre siti Natura 2000 vengono classificati nella zonizzazione del PUC come aree di salvaguardia montana H2.4";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

CONSIDERATI i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del Piano sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;

CONSIDERATI gli obiettivi dei Piani di gestione delle ZSC interessate e le Misure di conservazione approvate con DGR 15/20 del 19.03.2025;

RITENUTO necessario introdurre specifiche prescrizioni finalizzate a indirizzare l'attuazione del Piano, assicurando la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario, degli habitat di specie, della connettività ecologica e delle specie faunistiche e floristiche tutelate;

RILEVATO che in riferimento alle misure di conservazione della ZSC "Capo di Pula" (ITB042216):

- per gli habitat fluviali è indicato il "Divieto modifica e/o alterazione dei flussi idrici", e tale indicazione risulta coerente con quanto indicato all'art. 147. comma 6 della NTA "Nelle aree fluviali, sono vietati gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comprometterne la stabilità ambientale";
- per quanto riguarda gli arenili, al fine di tutelare l'habitat 1210, funzionale anche alla conservazione degli habitat dunari, le misure di conservazione prevedono un "Incentivo alla pulizia manuale delle spiagge";

RITENUTO di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il PUC in oggetto, in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 citati, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo, finalizzate ad indirizzare opportunamente l'attuazione del Piano stesso;

CONSIDERATO che, in data 08 Giugno 2026, si è provveduto alla pubblicazione della

documentazione di riferimento sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento, iniziato il 27.05.2026 e terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m.i.) a causa della rilevante complessità del procedimento di che trattasi e a causa del grave sottodimensionamento dell'organico del Servizio VIA, più volte formalmente rappresentato;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

VISTA il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione rep. n. 29 prot. n. 3623 del 10.07.2025 con il quale sono state conferite all' ing. Daniele Siuni le funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali presso la Direzione generale della difesa dell'ambiente;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART.1 di esprimere, ai sensi dell'art.5 DPR 357/97 e s.m.i., e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, giudizio positivo di valutazione di incidenza all'attuazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Pula, proposto dal Comune di Pula, in quanto lo stesso non è suscettibile di determinare incidenze significative sui Siti Natura 2000 interessati, garantendo il mantenimento dell'integrità dei medesimi siti, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per la Zona E2 inclusa entro il confine della ZSC "Capo di Pula" (ITB042216) e

i terreni limitrofi alla Peschiera di Nora, dovrà essere regolamentato l'impiego di sostanze chimiche in agricoltura, non consentendo l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti di sintesi o di qualunque altra sostanza la cui dispersione nell' ambiente possa compromettere lo stato di conservazione delle biocenosi presenti nella laguna e nelle aree limitrofe;

2. per quanto riguarda la "Sotto Zona di Salvaguardia Costiera - H2.1", coerentemente con quanto indicato nel format "Obiettivi e Misure" della ZSC ITB042216, si dovrà promuovere la pulizia manuale delle spiagge, in particolare di quelle nelle quali è indicata la presenza di habitat di interesse comunitario;
3. per la "Sotto Zona di Salvaguardia Fluviale - H2.3.1", nelle NTA si dovrà richiamare il "Divieto modifica e/o alterazione dei flussi idrici" stabilito dalle Misure di Conservazione della ZSC "Capo di Pula" (ITB042216);
4. nell'area corrispondente alla sottozona F.2.10 (Comparti di Riqualificazione Zone F2), situata nella ZSC "Tra Forte Village e Perla Marina" (ITB042231), dovrà essere effettuato un monitoraggio aggiornato degli habitat e delle specie di interesse comunitario al fine di stabilire se il suo mantenimento nella sottozona F2 possa compromettere lo stato di conservazione degli stessi. Nel caso in cui si verificassero pressioni significative connesse alla destinazione turistiche, l'area dovrà essere inserita nella Sotto Zona di Salvaguardia Costiera H2.1;
5. il progetto relativo alla realizzazione del nuovo porto di Agumu, e di tutto il Comparto di Progettazione coordinato ad esso funzionale, dovrà essere assoggettato a un nuovo procedimento di Valutazione di Incidenza. Al proposito si richiama il Proponente al pieno rispetto della prescrizione n.1 contenuta nella Determinazione n. 9982/400 del 9 maggio 2014;
6. tutti gli strumenti attuativi, gli interventi e i progetti derivanti dall'attuazione del Piano oltreché qualunque modifica apportata allo stesso, interessanti aree

all'interno dei siti Natura 2000 o aventi effetti diretti e/o indiretti sui medesimi, dovranno essere sottoposti a specifici procedimenti di valutazione di incidenza ambientale;

ART.2 L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3 La presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche al Piano, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357 /97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale Sardegna Ambiente.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI

Firmato digitalmente da
DANIELE SIUNI
01/10/2026 16:12:38